

GIURISPRUDENZA CASA**CASA IN LOCAZIONE, RESPONSABILITÀ
SIA DEL LOCATORE CHE DEL CONDUTTORE**

«In tema di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., originati da un bene immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità sia del proprietario dell'immobile che del conduttore ove i pregiudizi siano derivati non solo dal difetto di costruzione dell'impianto (nella specie, idraulico) conglobato nelle strutture murarie, ma anche da una negligente utilizzazione di esso (nella specie, della caldaia) da parte del conduttore». Così ha stabilito la Cassazione (sent. n. 11815/16, inedita).

*a cura dell'Ufficio legale della **Confedilizia***

